



COMUNE DI BRISSAGO

ORDINANZA COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA E L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI

IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

richiamati la Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e le relative norme di applicazione, la Legislazione federale e cantonale in materia di energia, nonché in particolare il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica, lo sfruttamento di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile,

ORDINA

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivo

La presente ordinanza disciplina la procedura di accesso per la concessione di incentivi comunali destinati alla promozione dell'efficienza energetica.

Art. 2

Credito
disponibile

¹Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo disponibile è stabilito nel 60% dal Fondo per le energie rinnovabili (FER) a disposizione annualmente del Comune di Brissago.

Art. 3²

Ambiti
incentivati

¹Previo la disponibilità del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:

- a) certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
- b) risanamento energetico su immobili esistenti;
- c) realizzazione di nuovi edifici a basso fabbisogno energetico;
- d) realizzazione di nuovi impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o energia rinnovabile;
- e) realizzazione di impianti fotovoltaici;
- f) realizzazione di impianti solari termici;

- g) soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile, quali l'acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici e l'acquisto di nuove biciclette elettriche, l'acquisto di nuove batterie sostitutive, l'acquisto di abbonamenti per il bike sharing, l'acquisto di auto o moto/scooter elettrici;
- h) acquisto elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Art. 4²

Beneficiari

¹Gli incentivi comunali sono destinati alle persone domiciliate ed alle aziende con sede nel Comune.

²Nel caso di richieste da parte di comunioni di comproprietari (PPP), l'incentivo è calcolato proporzionalmente al numero di proprietari domiciliati o con sede nel Comune.

³Le richieste, debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate in ordine progressivo, fino all'esaurimento del credito disponibile. Fa stato la data di ricezione dell'istanza, completa di tutti i giustificativi. Le domande diventano effettive quando sono complete e corredate da tutti i giustificativi necessari.

CAPITOLO II

Procedura

Art. 5

Procedura

¹Le richieste volte all'ottenimento degli incentivi comunali devono essere inoltrate al Comune prima dell'avvio dei lavori e prima di effettuare acquisti o ordinazioni. Gli incentivi non hanno effetto retroattivo.

²Le domande di incentivo devono essere presentate al Comune mediante l'apposito modulo compilabile dal sito internet www.brissago.ch.

³A complemento di quanto ricevuto, il Municipio può chiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare e può rilasciare una promessa di incentivo, con specifiche condizioni e vincoli temporali.

⁴Eventuali sussidi di terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione.

⁵Il richiedente, una volta in possesso della promessa di incentivo, potrà avviare i lavori o effettuare gli acquisti nel rispetto delle condizioni fissate dal Municipio.

⁶Una volta terminati i lavori o effettuati gli acquisti, il richiedente può inoltrare la richiesta di versamento al Municipio, con tutte le informazioni e i documenti necessari.

⁷In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati dal Municipio, esso può negare la concessione dell'incentivo.

⁸Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio ha diritto di reclamare la restituzione del contributo versato. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

⁹Riservati termini più restrittivi previsti agli artt. 6 e segg., il diritto all'incentivo decade in ogni caso se la richiesta di erogazione dell'incentivo, corredata dai documenti previsti per le singole prestazioni, non viene presentata entro sei mesi dal rilascio della promessa di incentivo.

¹⁰Premessa la completezza della richiesta di versamento dell'incentivo, il pagamento avviene di regola entro 60 giorni dalla ricezione della stessa.

¹¹In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste inevase vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito sufficiente per l'anno successivo, a condizione che il Comune continui a beneficiare in misura sufficiente del Fondo Energie Rinnovabili (FER).

CAPITOLO III

Importi e condizioni degli incentivi

Art. 6

Certificazioni e
analisi
energetiche

¹Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonali degli Edifici CECE o CECE Plus, effettuato per degli edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000 è erogato un incentivo pari al 50% del costo dell'analisi, ritenuto un importo massimo per analisi di CHF 1'000.00.

²La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esautiva dell'edificio che si intende certificare, con le indicazioni sulla categoria dell'edificio, l'anno di costruzione, l'ubicazione e il numero di mappale e con l'offerta di un esperto CECE® accreditato.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2, copia del certificato CECE® o CECE® plus, e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dell'onorario dell'esperto.

Art. 7

Risanamento
energetico di
edifici

¹ Per i risanamenti energetici di base o i risanamenti di edifici con certificazione MINERGIE, per i quali è già stato riconosciuto un sussidio da parte dell'autorità cantonale, è erogato un incentivo pari al 25% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 5'000.00.

²La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 8

Realizzazione di
nuovi edifici

¹Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, è erogato un incentivo pari al 50% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

²La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

³Per ottenere l'erogazione del sussidio occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competenze e della certificazione MINERGIE.

Art. 9²

Impianti tecnici

¹Per la conversione energetica degli impianti di riscaldamento esistenti sul territorio, ossia il passaggio da fonti fossili o comunque poco efficienti dal punto di vista energetico (olio combustibile o elettrico diretto), a fonti rinnovabili, è erogato un incentivo forfettario pari ad un massimo di CHF 3'000.00.

²L'incentivo può essere concesso per l'istallazione di una pompa calore, di un impianto a legna, di un impianto a pellet o per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili.

³Per l'istallazione di un boiler con pompa di calore è erogato un incentivo forfettario massimo di CHF 500.00.

⁴La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente. La stessa deve essere corredata dalla descrizione esautiva dell'impianto che si intende installare e da un'offerta da parte di una ditta riconosciuta.

⁵Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 3, una dichiarazione della ditta che certifichi l'avvenuta istallazione e la documentazione che comprovi l'avvenuto pagamento dell'impianto istallato.

Art. 10²

Impianti
fotovoltaici

¹Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale (contributo unico), è erogato un incentivo pari al 100% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

²La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 11²

**Impianti solari
termici**

¹Per la realizzazione di impianti solari termici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale, è erogato un incentivo pari ad un massimo del 100% del sussidio cantonale, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 10'000.00.

²La promessa di concessione dell'incentivo viene rilasciata su richiesta scritta da parte del richiedente e dietro presentazione della decisione di sussidio cresciuta in giudicato da parte dell'autorità cantonale.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare una copia della promessa di cui al cpv. 2 e una copia della decisione di versamento emanata dall'autorità cantonale competente.

Art. 12¹²

**Abbonamento
Arcobaleno**

¹Per l'acquisto di abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici arcobaleno, è erogato un contributo pari al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto dell'abbonamento, richiesta corredata della documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

⁴Il diritto all'incentivo dipende dall'effettivo domicilio al momento dell'acquisto dell'abbonamento.

⁵Per persona è concesso un solo incentivo per anno civile.

⁶L'incentivo è concesso solo per abbonati di 2a classe.

Art. 13¹²

**Abbonamento
generale per
ragazzi e giovani**

¹Per l'acquisto di abbonamenti generali e abbonamenti metà prezzo per giovani sino a 25 anni che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale in Svizzera, ma fuori dal Canton Ticino, è erogato un contributo pari al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto dell'abbonamento, richiesta corredata della documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

⁴Il diritto all'incentivo dipende dall'effettivo domicilio al momento dell'acquisto dell'abbonamento.

⁵Per persona è concesso un solo incentivo per anno civile.

⁶L'incentivo è concesso solo per abbonati di 2a classe.

Art. 14¹

**Biciclette
elettriche**

¹Per l'acquisto di biciclette elettriche, è erogato un incentivo pari al 25% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 1'000.00.

²Per l'acquisto di una batteria di una bicicletta elettrica, è erogato un incentivo pari al 25% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 250.00.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto della bicicletta o della batteria. La richiesta deve essere corredata dalla descrizione esautiva del modello acquistato e dalla documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

⁴Per nucleo familiare o azienda può essere concesso un solo incentivo ogni due anni.

⁵Per anno civile possono essere concessi un massimo di 20 incentivi. Eventuali richieste che superano questo limite vengono inserite in una lista di attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito.

Art. 14a²

Bike Sharing

¹Per l'acquisto di un abbonamento annuale Bike Sharing del Locarnese, è erogato un incentivo pari all'80% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 200.00.

²Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto dell'abbonamento, richiesta corredata della documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

Art. 15¹²

Acquisto auto elettriche

¹Per l'acquisto di auto totalmente elettriche, è erogato un incentivo forfettario pari a CHF 500.00 per un acquisto sino a CHF 10'000.00, CHF 1'000.00 per un acquisto superiore a CHF 10'000.00, CHF 2'000.00 per un acquisto superiore a CHF 20'000.00, CHF 3'000.00 per un acquisto superiore a CHF 30'000.00.

²In caso di acquisto di auto di occasione l'incentivo corrisponde al 50% di quanto previsto al cpv. 1.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto dell'auto, richiesta corredata della documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

⁴Per nucleo familiare o azienda può essere concesso un solo incentivo per anno civile.

Art. 15a²

Acquisto moto/scooter elettrici

¹Per l'acquisto di moto/scooter elettrici è erogato un incentivo forfettario pari a CHF 500.00.

²Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto della moto/scooter, richiesta corredata della documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

³Per nucleo familiare o azienda può essere concesso un solo incentivo per anno civile.

Acquisto
apparecchi ed
elettrodomestici
ad alta efficienza
energetica

Art. 16²³

¹Per l'acquisto di apparecchi di uso domestico e di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, è erogato un incentivo pari al 50% del prezzo di acquisto, ritenuto un importo massimo dell'incentivo non superiore a CHF 500.00 per economia domestica.

²L'incentivo è concesso per gli apparecchi e gli elettrodomestici che soddisfano le classi di efficienza A, B e C, rispettivamente la classe energetica A+++.

³Per ottenere l'erogazione dell'incentivo occorre presentare la richiesta entro 30 giorni dall'acquisto dell'elettrodomestico. La richiesta deve essere corredata dalla descrizione esaustiva del modello acquistato e dalla documentazione che comprova l'avvenuto pagamento.

⁴Per nucleo familiare o azienda è concesso un solo incentivo per anno civile.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 17

Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

²L'esame delle richieste di incentivi e la decisione di concessione è delegata ai Servizi Finanziari.

³Ogni sei mesi i Servizi Finanziari presentano un rapporto al Municipio con il dettaglio degli incentivi concessi, suddivisi nei vari ambiti.

Art. 18

Diritto di
compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 19

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il Segretario

(V. Marcacci Rossi)

(Avv. G. Cotti)

Risoluzione municipale no. 5650

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 29.04.2020 e il 28.05.2020.

¹Risoluzione municipale no. 6353

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 17.12.2020 e il 09.02.2021.

²Risoluzione municipale no. 1337

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 10.06.2022 e il 09.07.2022.

³Risoluzione municipale no. 385

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 05.03.2024 e il 18.04.2024,